

n. 488/2021 V.G.



La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai seguenti magistrati:

dott. Domenico Tagliatela

Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

Consigliere relatore

dott. Federico Bressan

Consigliere

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14 ottobre 2021, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento promosso da:

da

, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Saggini

contro

, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lorenzi

e nei confronti di

**I.N.P.S.** (c.f.: 80078750587) rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino



Oggetto: *Reclamo ex art.26 L.F. avverso il decreto di esdebitazione di [REDACTED] [REDACTED] emesso dal Tribunale di Verona il 21 maggio 2021, depositato il 7 giugno 2021*

### Ragioni della decisione

[REDACTED] ha proposto reclamo avverso il decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Verona in favore di [REDACTED] già socio accomandatario dichiarato fallito in estensione alla società [REDACTED] [REDACTED], evidenziando, in fatto, che il Curatore del Fallimento aveva proceduto alla derelizione del bene immobile sito in Comune di Negrar, [REDACTED] [REDACTED], gravato da ipoteca di primo grado in favore di [REDACTED] che il creditore ipotecario (divenuto [REDACTED] per effetto della fusione per incorporazione della [REDACTED]) veniva ammesso al passivo per l'importo complessivo di euro 787.602,92, di cui euro 767.130,03 in via privilegiata ipotecaria ed euro 47.537,01 in via chirografaria; che all'esito del riparto finale era stata attribuita a [REDACTED] (cessionaria del credito di [REDACTED] nel frattempo divenuto [REDACTED]) la somma di euro 107.640,57, a fronte del maggior credito vantato.

Con i motivi di reclamo [REDACTED] lamenta 1) che il Tribunale abbia concesso l'esdebitazione nonostante non fosse stato liquidato tutto il patrimonio del fallito e ciò non tanto perché si trattasse di liquidazione antieconomica, ma perché si trattava



di un bene la cui liquidazione avrebbe consentito la soddisfazione del solo creditore ipotecario, privando così il creditore della possibilità di aggredire il bene rilasciato dal Fallimento e senza tenere conto che l'esdebitazione può essere concessa solo nel momento in cui il fallito si è spogliato di tutti i suoi beni e li ha posti a disposizione della soddisfazione dei creditori, mentre nel caso di specie non si è comunque realizzata la massima soddisfazione possibile dei creditori proprio in ragione dei beni rilasciati dal fallimento e tuttora nella disponibilità del fallito; 2) che il Tribunale non abbia equamente contemperato i contrapposti interessi, ossia il *favor* nei confronti del fallito ed il diritto alla soddisfazione del creditore ipotecario; 3) che difetterebbero comunque i requisiti di cui all'art.142 L.F., in quanto il ceto chirografario è rimasto del tutto insoddisfatto e tra gli ipotecari è stato soddisfatto solo [REDACTED] anche se in misura irrisoria; inoltre il [REDACTED] avrebbe omesso di fornire informazioni sui beni derelitti e pure il Curatore, nel rendere il previsto parere, non avrebbe relazionato alcunché in merito.

Si è costituito [REDACTED] chiedendo il rigetto del reclamo.

Si è costituito anche l'I.N.P.S. chiedendo a sua volta la revoca dell'esdebitazione, evidenziando che dinanzi al Tribunale di Verona si era opposto al suo accoglimento in quanto dalla procedura fallimentare era stato soddisfatto solo parzialmente per il credito ex art. 2751 bis n. 1, in relazione a quanto anticipato ai dipendenti della società fallita a titolo di TFR ed ultime mensilità, essendo tuttora dovuta la somma di euro 12.609,58 . Inoltre, il [REDACTED] risultava debitore della somma residua di euro 19.211,53 per contributi previdenziali dovuti alla [REDACTED] e della somma di



euro 13.357,30 dovuti alla [REDACTED] con dipendenti, entrambe in gestione presso il Concessionario della Riscossione, ora Agenzia delle Entrate.

La Corte d'appello ha riservato la decisione all'esito dell'udienza del 14 ottobre 2021.

### Ragioni della decisione

I primi due motivi di reclamo vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi; con essi, infatti, la reclamante sostanzialmente lamenta che il Tribunale abbia concesso al [REDACTED] l'esdebitazione anche se non tutti i beni appresi al fallimento erano stati liquidati e vi erano, quindi, beni rientrati nella disponibilità del fallito.

I motivi sono infondati.

L'immobile in oggetto (un capannone gravato da ipoteca in favore di [REDACTED] [REDACTED], divenuta poi [REDACTED] ed infine [REDACTED]) e alcune quote di terreni (pervenute a [REDACTED] in forza di successione ereditaria) erano state derelitti ex art.104 ter, comma 8, L.F., previa autorizzazione del Comitato dei creditori e del Giudice delegato. Per quanto riguarda il capannone la procedura ha acquisito anche l'autorizzazione del creditore ipotecario [REDACTED] che, nel riscontrare la richiesta del Curatore, così testualmente si è espresso: *“con riferimento al Fallimento in oggetto, Le comunichiamo, quali creditori ipotecari, che nulla osta a che la procedura rilasci gli immobili della [REDACTED] con conseguente nostra possibilità di avviare l'esecuzione immobiliare”* (v. doc. 5 fascicolo di parte reclamata).



La comunicazione di derelizione dei beni è stata quindi notificata ai creditori, al Comune ove sono siti i beni ed al creditore ipotecario (v. doc.7).

Tuttavia, successivamente alla derelizione, alcuna iniziativa di esecuzione individuale è stata intrapresa dal creditore ipotecario.

Correttamente il Tribunale, nel decidere l'istanza di esdebitazione di [REDACTED] non ha considerato i beni rilasciati dal fallimento, in quanto essi non facevano più parte dell'attivo fallimentare, proprio perché derelitti, con conseguente avvenuta modifica del programma di liquidazione.

Né il procedimento di esdebitazione è la sede appropriata per valutare l'opportunità della scelta di abbandonare i beni, considerato che i creditori, notificati della avvenuta derelizione, non hanno proposto reclamo avverso tale provvedimento.

La circostanza, poi, che i beni in questione siano rientrati nella disponibilità del fallito non può essere valutata dal Tribunale come preclusiva della concedibilità dell'esdebitazione in quanto non riconducibile alla volontà del fallito, ma a quella degli organi della procedura, che hanno ritenuto maggiormente conveniente chiudere con tempestività il Fallimento piuttosto che proseguirlo al solo fine di vendere un bene la cui alienazione avrebbe consentito la soddisfazione solo del creditore ipotecario che poteva, invece, procedere esecutivamente in sede individuale. Scelta, questa, non contrastata dai creditori ed anzi avallata dal creditore ipotecario che aveva espresso la volontà di avviare l'esecuzione immobiliare su tale bene.



Anche il terzo motivo formulato da [REDACTED] è infondato, così come è infondata, per le stesse ragioni, la richiesta di revoca dell'esdebitazione formulata dall'I.N.P.S. costituendosi nel giudizio di reclamo instaurato dal creditore ipotecario.

Il Tribunale di Verona ha infatti ampiamente motivato in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti contemplati dall'art. 142 L.F. per la concessione del beneficio richiesto e poter quindi dichiarare nei confronti di [REDACTED] l'inesigibilità dei debiti concorsuali non soddisfatti.

Con riguardo, in particolare, al requisito di cui all'art. 142, comma 2, L.F. la percentuale di soddisfazione dei creditori ammessi al passivo, pari all'11%, appare idonea a giustificare la concessione del beneficio richiesto.

Ed infatti, laddove la norma esclude la concessione del beneficio dell'esdebitazione *“qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”*, deve intendersi – sia secondo il tenore letterale della disposizione, sia secondo un'interpretazione logico-sistematica – che tale esclusione non operi nell'ipotesi in cui siano pagati anche solo alcuni dei creditori ammessi al passivo fallimentare, senza, cioè, la pretesa che siano soddisfatti, almeno in parte, tutti i creditori (cfr. Cass. S.U. 18 novembre 2011 n.24215; Cass. 8 agosto 2016 n.16620).

Più di recente la Suprema Corte ha ritenuto che l'art.142, comma 2, L.F. vada interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 1 della medesima disposizione, il beneficio dell'esdebitazione debba essere concesso a meno che i creditori siano rimasti interamente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in maniera irrisoria (Cass. 11 giugno 2021 n. 16564; Cass., 27 marzo 2018, n. 7550).



La richiamata percentuale invero non appare insignificante nei termini appena indicati ed è stata riconosciuta ai creditori nell'ambito di una procedura fallimentare connotata da un contegno collaborativo dell'istante.

Non può infatti essere in alcun modo valorizzato, contro il fallito, il fatto che egli si sia ritrovato titolare di beni che il Fallimento ha scelto di abbandonare, in relazione ai quali non era perciò tenuto a fornire informazione alcuna al fine di ottenere il beneficio richiesto.

La richiesta svolta in via principale dalla reclamante, di revoca del decreto di esdebitazione, va quindi rigettata.

Non merita accoglimento neppure la richiesta svolta dalla reclamante in via subordinata e finalizzata ad ottenere declaratoria di inopponibilità dell'esdebitazione al creditore che vanta un residuo credito assistito da privilegio reale iscritto, prima della data di dichiarazione del fallimento, su beni immobili di proprietà del fallito oggetto di derelizione e quindi non liquidati in sede concorsuale. Trattasi infatti di richiesta che esorbita dal rimedio esperito, finalizzata ad ottenere una sorta di esdebitazione con efficacia parziale e che comunque non appare meritevole di accoglimento anche avuto riguardo al fatto che la legge fallimentare, nel consentire la non acquisizione al fallimento di beni o l'abbandono di essi prevede espressamente che su detti beni i creditori possano iniziare azioni esecutive o cautelari, opportunità di cui, nel caso di specie, il creditore ipotecario ha scelto di non avvalersi.

Il rigetto del reclamo comporta la conferma del decreto di esdebitazione.



Le spese processuali seguono la soccombenza di [REDACTED] e dell'I.N.P.S. e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, della bassa complessità del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della reclamante ex art 96, comma 3, c.p.c., considerato che, quantomeno con riguardo al terzo motivo, non può dirsi che la reclamante abbia agito in giudizio in modo pretestuoso, con dolo o colpa grave, e con abuso dello strumento processuale.

**P. Q. M.**

La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.488/2021, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- condanna [REDACTED] ed I.N.P.S. alla rifusione in favore della reclamata delle spese processuali che liquida, per il presente procedimento di reclamo, in euro 2.225,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di [REDACTED] e di I.N.P.S..

Venezia, 14 ottobre 2021

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Gabriella Zanon

Il Presidente  
dott. Domenico Tagliatela

